

ACCESSO ALLA SEGNALAZIONE INERENTE PRESUNTA IRREGOLARITÀ NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ATTUATI DAL SERVIZIO CIVILE – NECESSITÀ DI TUTELA DEL LAVORATORE IMPEGNATO PRESSO L’ENTE OGGETTO DI SEGNALAZIONE - CONTRAPPOSTA NECESSITÀ DIFENSIVA DELL’ACCEDENTE - ACCESSO CONSENTITO MA CON OSCURAMENTO NON SOLO DEL NOMINATIVO DEL SEGNALANTE MA DI TUTTI I SUOI DATI, IN MODO DA IMPEDIRNE L’IDENTIFICAZIONE.

Al Dipartimento della gioventù e del Servizio
civile nazionale

PEC:

OGGETTO: Accesso agli atti dell'... servizio civile.

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della P.C.M. in merito alla accessibilità di una segnalazione a questo pervenuta.

Tale segnalazione aveva ad oggetto una presunta irregolarità nella realizzazione di progetti attuati dall'..... servizio Civile, ente di Servizio Civile Nazionale, ed era stata presentata da un volontario del medesimo Ente attualmente impegnato presso una delle sedi indicate.

Il Dipartimento della Gioventù ha chiesto, pertanto, alla Commissione se il richiesto accesso debba essere consentito o meno, in considerazione della posizione di soggezione che il segnalante ha nei confronti dell'ente oggetto di segnalazione. Nel caso di risposta affermativa chiede altresì se debba essere oscurato il nome del medesimo nonché se si debba procedere alla notifica dell'accesso al controinteressato.

Sulla questione così prospettata la Commissione, applicando analogicamente al caso di specie – in cui si tratta di servizio di “volontariato” - i principi imperanti in materia di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori subordinati, osserva quanto segue.

In tema di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nei verbali ispettivi il Consiglio di Stato, sez. VI con la sentenza 4035/2013 ha precisato che la Giurisprudenza amministrativa “benchè con indirizzo non univoco, ma comunque da rapportare di volta in volta alle specifiche vicende contenziose – ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo loro affidata (cfr. Cons. St., sez. VI, 27.1.1999, n. 65, 19.11.1996, n. 1604, 22.4.2008, n. 1842 e 9.2.2009, n. 736).”

Il Consiglio di Stato, nella medesima sentenza, ha puntualizzato che: “Ferma restando, dunque, una possibilità di valutazione “caso per caso”, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 3798/08 del 29.7.2008, che ammette l’accesso al contenuto delle dichiarazioni di lavoratori agli ispettori del lavoro, ma “con modalità che escludano l’identificazione degli autori delle medesime”), non può però affermarsi in modo aprioristico una generalizzata recessività dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione.

Tale sentenza, pur ritenendo preminente in linea di principio la tutela dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni – e ciò in linea con la costante giurisprudenza amministrativa – ribadisce la possibilità di una valutazione caso per caso in merito al bilanciamento dei contrapposti interessi.

Orbene nel caso in oggetto la richiamata finalità di tutela del lavoratore, appare concreta e necessaria essendo il volontario segnalante ancora impegnato presso l’Ente oggetto di segnalazione ma in considerazione della contrapposta necessità difensiva dell’accedente, la Commissione ritiene che l’accesso richiesto possa essere sì consentito ma con oscuramento non solo del nominativo del segnalante ma di tutti i suoi dati, in modo da impedirne l’identificazione.

La suggerita prescrizione della modalità protettiva dell’oscuramento permette di ritenere superato in radice il proposto quesito circa la necessità di notifica dell’accesso all’interessato, poiché tale adempimento consentirebbe l’identificazione certa del medesimo.

(Parere reso nella seduta della Commissione per l’accesso del 28 febbraio 2017)